

Codice DB1510

D.D. 12 novembre 2014, n. 686

**L.r. 63/95. Accertamento del debito di Euro 616,00 dell'operatore Panda Market srl già denominata Panda Market di Boccallatte & C. S.N.C. relative al corso di formazione "Addetto alle vendite". Direttiva Finalizzata all'Occupazione. Anno 2002.**

Premesso

- ❖ con Direttiva Regionale sulla formazione Professionale Finalizzata all'occupazione, anno di gestione 2002, approvata con D.G.R. 56-6485 del 01/07/2002 l'amministrazione regionale prevedeva il finanziamento di interventi finalizzati a promuovere l'occupazione attraverso l'erogazione di contributi per la realizzazione di azioni formative finalizzate all'assunzione, nello specifico al punto 8.1 *"parametrazione e determinazione del preventivo"* la direttiva prevedeva la durata massima di ore/corso riconoscibili a rendiconto e al punto 10.4 *"le restanti eventuali variazioni in merito a indirizzi delle sedi corsuali [omissis...] dovranno essere annotate su un apposito registro del soggetto attuatore"*;
- ❖ con nota prot.9278 del 8 marzo 2003, l'operatore Panda Market di Boccallatte & C. S.N.C. (di seguito denominato Panda Market) presentava il progetto per il corso di formazione denominato *"Addetto alle vendite"* indicando nella sezione C2 .2 *"preventivo di spesa del corso"* la durata di 600 ore e indicando altresì la sede dello svolgimento del corso in corso Siracusa 92 Torino;
- ❖ con determinazione n. 446 del 13/6/2003, l'amministrazione approvava il progetto di cui al punto 2 e autorizzava il finanziamento con la somma di €73.8000,00 alla Società Panda Market il corso di formazione *"Addetto alle vendite"* della durata di 600 ore;
- ❖ con atto di adesione il sig. Boccallatte Piero in qualità di rappresentante legale della società Panda Market assumeva l'impegno di *"realizzare le attività nel rispetto degli standard previsti dal progetto"*;
- ❖ con verbale di verifica di rendiconto n. 25183 del 24/11/2006, l'amministrazione regionale riconosceva alla Panda Market, per il corso di 600 ore *"Addetto alle vendite"*, la spesa di €. 73.800.000,
- ❖ con mandati nr. 13642, 13643, 13644 del 10/04/2008 la Regione Piemonte erogava la somma di €. 73.800.000,
- ❖ con verbale prot. 195527/13 del 18/6/2013 la Guardia di Finanza comunicava all'amministrazione la contestazione di costi non rendicontabili pari ad €. 22.306,00 relativi:
  - alla spesa del numero delle ore di docenza superiori a quanto previsto dal progetto autorizzato;
  - alla spesa dell'affitto di un'aula informatica non risultante quale sede di svolgimento del corso autorizzato;
- ❖ segnatamente alla descritta contestazione della Guardia di Finanza, con comunicazioni del 30 dicembre 2013 e del 30/11/2013 gli addetti al controllo verificavano una indebita erogazione di €. 616,00 anziché di €. 22.306,00 per le seguenti ragioni:
  - a. l'amministrazione aveva correttamente riconosciuto e pagato le ore corso previste dal provvedimento autorizzativo per il costo ivi previsto, poiché le 1200 ore di docenza e

tutoraggio, esposte nella fattura, si erano rese necessarie per consentire ad ogni singolo allievo il raggiungimento delle 600 ore formative previste e finanziate dall'atto autorizzativo;

b. in merito al riconoscimento del costo esposto nella fattura 2305 del 7/10/2004 emessa da FOR.TER alla Panda Market relativa alla spesa complessiva di €. 1.100,00 imputate all'affitto del laboratorio informatico e il costo delle ore di docenza, gli addetti al controllo evidenziano che, la mancata suddivisione della spesa tra affitto e costo docenza congiuntamente alla omessa annotazione sul registro del soggetto attuatore dello svolgimento del corso in sede diversa da quella autorizzata, rendono indebito il pagamento di tale fattura per la quota parte di €. 616,00 riferita all'affitto del laboratorio;

❖ in data 1/3/2011 la società Panda Market di Boccalatte C snc cambiava denominazione e ragione sociale in Panda Market srl.

Visti

la Decisione C(2000) n. 1120 del 18/07/2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Quadro Comunitario di sostegno per l'Obiettivo 3 - regioni centro nord per il periodo 2000/2006;

la Decisione C(2000) n. 2068 del 21/09/2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma operativo della Regione Piemonte (di seguito denominato P.O.R.) per l'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006;

la D.G.R. 46-995 del 2/10/2000 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del P.O.R. Piemonte e del relativo impegno a cofinanziare la pertinente quota a carico della Regione Piemonte;

il Regolamento (CE) n. 1260 del 21/06/1999 che riporta le disposizioni generali sui Fondi Strutturali Comunitari, per il periodo 2000/2006, definendo in particolare i nuovi obiettivi su cui concentrare l'azione dei fondi;

il Regolamento (CE) n. 1784/99 del 12/07/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo che definisce in particolare una nuova e più estesa missione del Fondo comprendente il sostegno alle politiche della formazione professionale, dell'occupazione e dell'istruzione;

il Regolamento (CE) n. 2985/95 del Consiglio del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità; che all'art. 4 comma 1. prescrive "*Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto mediante l'obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percepiti*";

il Regolamento (CE) n. 1685/00 del Consiglio del 28/07/2000, riguardante l'ammissibilità delle spese relative ad interventi Co-finanziati dai Fondi Strutturali, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 448/04 del 10/03/2004;

il Regolamento (CE) n. 438/01 del 02/03/2001 relativo ai sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;

la L. 845/1978 Legge – quadro in materia di formazione professionale;

la L.r. 63/95 che disciplina le attività di formazione e di orientamento professionale;

l'art. 8 lett.i) che attribuisce alla Regione competenza di vigilanza e controllo sullo svolgimento delle attività affidate dalla Regione a soggetti terzi;

l'art. 22 comma 2 che dispone che la Giunta Regionale approvi un atto generale per la gestione e il controllo amministrativo delle attività e l'erogazione dei finanziamenti;

la D.G.R. 32-26991 del 01/04/1999 s.m.e. "Atto di attuazione dell'art. 22 Lr 63/1995 relativo ai rapporti con le agenzie formative. Definizione criteri direttivi alla Direzione Formazione Professionale – Lavoro";

vista la Direttiva Regionale sulla formazione Professionale Finalizzata all'occupazione, anno di gestione 2002, approvata con D.G.R.56-6485 del 01/07/2002;

preso atto del verbale della Guardia di finanza indicato in premessa al punto 7;

acquisite le comunicazioni, descritte al punto 8 della premessa, dalle quali si evince che la somma erogata alla società Panda Market, per le ragioni sopra esposte, ha generato un indebito vantaggio pari €. 616,00 anziché di €. 22.306,00 per le seguenti ragioni:

- a. l'amministrazione aveva correttamente riconosciuto e pagato le ore corso previste dal provvedimento autorizzativo per il costo ivi previsto, poiché le 1200 ore di docenza e tutoraggio, esposte nella fattura, si erano rese necessarie per consentire ad ogni singolo allievo il raggiungimento delle 600 ore formative previste dall'atto autorizzativo per il costo ivi previsto;
- b. in merito al riconoscimento del costo esposto nella fattura 2305 del 7/10/2004 emessa da FOR.TER alla Panda Market relativa alla spesa complessiva di €. 1.100,00 imputate all'affitto del laboratorio informatico e il costo delle ore di docenza, gli addetti al controllo evidenziano che, la mancata suddivisione della spesa tra affitto e costo docenza congiuntamente alla omessa annotazione sul registro dell'attuatore dello svolgimento del corso in via Massena, 20 Torino sede diversa da quella autorizzata sita in corso Siracusa 92 Torino, rendono indebito il pagamento di tale fattura per la quota parte di €. 616,00 riferita all'affitto del laboratorio;

valutato che il riconoscimento delle spese di €. 616,00 ha generato una indebita erogazione del contributo pubblico in quanto disposto in violazione:

❖ Direttiva Regionale sulla formazione Professionale Finalizzata all'occupazione, anno di gestione 2002, approvata con D.G.R.56-6485 del 01/07/2002 nella parte in cui al punto 10.4 *"le restanti eventuali variazioni in merito a indirizzi delle sedi corsuali [omissis...] dovranno essere annotate su un apposito registro del soggetto attuatore"*

❖ della determinazione n. 446 del 13/6/2003, l'amministrazione approvava il progetto indicato in premessa al punto 2 e autorizzava il finanziamento alla Società Panda Market il corso di formazione *"Addetto alle vendite"* della durata di 600 ore da tenersi in corso Siracusa 2 Torino;

❖ Reg.CE 1260/99 Art. 30 comma 1 che prescrive: *"Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato"*,

❖ Reg.Ce 1083/2006 Art. 56 comma 3: *"Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo"*,

❖ LR 8/2002. Art. 2 comma 2 “La suddetta certificazione attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari, in conformità alla disciplina regionale in materia e alle discipline nazionali e comunitarie vigenti per i titoli originali di costo”;

ritenuto di revocare il descritto vantaggio indebitamente ottenuto mediante l'obbligo rimborsare gli importi indebitamente percepiti invitando e per quanto occorre diffidando la società Panda Market , di pagare la somma di €. 616,00 più gli interessi egali decorrenti dalla data dell'erogazione del contributo fino all'effettivo pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto mediante versamento su conto corrente bancario n. **40777516** intestato a:

**TESORERIA REGIONE PIEMONTE**

**UNICREDIT BANCA**

**VIA GARIBALDI, 2**

**10122 TORINO**

Codice CIN V

Codice ABI **02008**

Codice CAB **01044**

**IBAN IT/94/V/02008/01044/000040777516;**

ritenuto che dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione entro 10 giorni dal versamento, a mezzo di fax n. 011.4325394, allegando copia del bonifico o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE PIEMONTE Direzione Istruzione Formazione Professionale Lavoro- Settore Gestione amministrativa, e Controllo delle Attività finanziate dalla Direzione specificando nella causale “*Restituzione indebita percezione dei contributi erogati per il corso Addetto alla vendita pratica 15/8/2003/943 Operatore Panda Market*”;

ritenuto che il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 e 2943 cc., ha valore di costituzione in mora;

ritenuto che l'amministrazione procedente in qualità di ente creditore di detta somma sia legittimato, ai sensi dell'art. 21 ter L.241/90 e sm, in caso di mancata restituzione della importo richiesto, di provvedere all'esecuzione coattiva del credito vantato al fine del recupero della somma;

ritenuto di accertare e autorizzare il recupero delle somme sopra elencate;  
tutto ciò premesso

**IL DIRIGENTE**

vista L.r 63/95

visti gli art. 4-16 del D.Lgs. 165/2001;

vista la L. 241/90 e s.m.;

vista la L.r. 7/2005;

Vista la L.R. n. 23/2008

Visto gli art. 1219 e 2943 cc

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla D.G.R. 32-26991 del 1/4/1999 s.m.e.i.;

*determina*

per le motivazioni espresse in premessa

di accertare l'indebita percezione e pertanto il debito di €. 616,00 dell'operatore Panda Market srl già denominata Panda Market di Boccallatte & C. S.N.C. relative al corso di formazione "Addetto alle vendite". Direttiva Finalizzata all'Occupazione. Anno 2002;

di revocare il descritto vantaggio indebitamente ottenuto disponendo l'obbligo rimborsare gli importi indebitamente percepiti invitando e per quanto occorre diffidando la società Panda Market, a pagare la somma di €. 616,00 più gli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione del contributo fino all'effettivo pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto mediante versamento su conto corrente bancario n. **40777516** intestato a:

**TESORERIA REGIONE PIEMONTE**

**UNICREDIT BANCA**

**VIA GARIBALDI, 2**

**10122 TORINO**

Codice CIN **V**

Codice ABI **02008**

Codice CAB **01044**

**IBAN IT/94/V/02008/01044/000040777516;**

che dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione entro 10 giorni dal versamento, a mezzo di fax n. 011.4325394, allegando copia del bonifico o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE PIEMONTE Direzione Istruzione Formazione Professionale Lavoro- Settore Gestione amministrativa, e Controllo delle Attività finanziate dalla Direzione specificando nella causale "*Restituzione indebita percezione dei contributi erogati per il corso Addetto alla vendita pratica 15/8/2003/943 Operatore Panda Market*";

che il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 e 2943 cc., ha valore di costituzione in mora;

che l'amministrazione procedente in qualità di ente creditore di detta somma sia legittimato, ai sensi dell'art. 21 ter L.241/90 e sm, in caso di mancata restituzione della importo richiesto, provvederà all'esecuzione coattiva del credito vantato al fine del recupero della somma;

di autorizzare il recupero delle somme sopra elencate;

di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti contabili necessari ad introitare le somme indicate nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2011 poiché l'importo accertato è inferiore a €. 1.000,00.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso davanti al giudice ordinario entro il termine prescritto dalla legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Erminia Garofalo